



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 718 del 26/09/2023

### **Oggetto:**

**APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO TRA ASL VCO E RR.SS.AA. INTERESSATE DELL'ASL VCO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI POSTI LETTO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE PER ANZIANI ULTRA 65ENNI NON AUTOSUFFICIENTI O PERSONE CON BISOGNI SANITARI E ASSISTENZIALI ASSIMILABILI AD ANZIANO NON AUTOSUFFICIENTE, DIMESSI DA STRUTTURE OSPEDALIERE E DI POST ACUZIE - PERIODO 01.09.2023 - 31.08.2026.**

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI  
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI



**A.S.L. V.C.O.**

*Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

---

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

Struttura proponente: DISTRETTO VCO

L'estensore dell'atto: Petronini Francesca

Il Responsabile del procedimento: Gaviraghi Lorenzo

Il Dirigente/Funziario: Borgotti Paolo

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

## IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC DISTRETTO VCO di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

«**CONSIDERATO** che il D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i., ai fini dell'erogazione delle prestazioni sanitarie necessarie per garantire i livelli essenziali di assistenza, ha ampliato le tipologie dei soggetti autorizzati a fornire tali prestazioni estendendolo anche a strutture private provviste dei necessari requisiti strutturali e gestionali. In particolare tale nuova articolazione dell'offerta sanitaria si fonda sul regime dell'accreditamento istituzionale necessario e presupposto alla stipulazione di accordi contrattuali con le strutture che possiedono i requisiti previsti dalla legislazione nazionale e regionale;

**RILEVATO** che la Regione Piemonte ha dato attuazione alla disposizione testé richiamata mediante l'adozione di diversi provvedimenti ed in particolare, per le strutture socio-sanitarie, con l'approvazione e l'emanazione delle norme contenute nella DGR 14.9.2009, n. 25-12129 *"Requisiti e procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture socio-sanitarie"*,

**VISTA** la D.G.R. 10-5445 del 29/07/2022 ad oggetto: *"Modifica parziale ed integrazione della D.G.R. n. 1-5265 del 28/06/2022, ad oggetto: "Approvazione percorso protetto di continuità assistenziale per anziani ultra 65enni non autosufficienti o persone con bisogni sanitari e assistenziali assimilabili ad anziano non autosufficiente, dimessi da strutture ospedaliere e di post acuzie (RRF, Lungodegenza, CAVS) verso RSA autorizzate, accreditate e contrattualizzate con il SSR"* inerente l'attivazione di soluzioni temporanee per favorire percorsi di deospedalizzazione di specifiche tipologie di pazienti al fine di evitare il sovraffollamento dei Pronti Soccorso degli ospedali ed il prolungarsi eccessivo di permanenza nel setting inappropriato della lungodegenza;

**VERIFICATA**, come da documentazione in atti, a cura della Commissione di Vigilanza Socio - Sanitaria dell'ASL VCO, in riferimento a quanto previsto dalla D.G.R. 1-5265 del 28/06/2022, come modificata dalla D.G.R. n. 10-5445 del 29/07/2022, l'idoneità delle seguenti strutture rese disponibili, che accoglieranno i pazienti provenienti dai percorsi protetti di cui sopra: RSA Massimo Lagostina di Omegna con 20 posti letto; RSA di Premosello Chiovenda con 20 posti letto; RSA di Domodossola con 20 posti letto;



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

**RICHIAMATA** peraltro la deliberazione n. 330 del 22/08/2016, con la quale si era già proceduto all'attivazione, per l'anno 2016, di posti letto di continuità assistenziale, ai sensi della D.G.R. 72-14420 del 20/12/2004, presso la RSA Massimo Lagostina di Omegna, presso la RSA di Premosello Chiovenda e presso la RSA di Domodossola (con contestuale approvazione dello schema di contratto tra la ASL VCO e le strutture, per la regolamentazione dei reciproci rapporti in ordine allo svolgimento delle attività di continuità assistenziale, a favore di anziani non autosufficienti o a persone i cui bisogni sanitari e assistenziali siano assimilabili ad anziano non autosufficiente) nonché le deliberazioni n. 122 del 08/03/2017, n. 222 del 09/03/2018 e n. 1196 del 21/12/2018 con le quali si era provveduto a rinnovare la suddetta convenzione per gli anni 2017, 2018 e 2019;

**RILEVATO** che, sulla scorta delle considerazioni che precedono, il Direttore della SOC Distretto VCO ha concordato, con le strutture residenziali socio-sanitarie interessate, lo schema di contratto per la regolazione dei reciproci rapporti in ordine allo svolgimento delle attività di continuità assistenziale a favore di anziani ultra 65enni non autosufficienti o persone con bisogni sanitari e assistenziali assimilabili ad anziano non autosufficiente, dimessi da strutture ospedaliere e di post acuzie (RRF, Lungodegenza, CAVS) che avrà efficacia per il periodo 01.09.2023 - 31.08.2026, come dettagliato nell'allegato A che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e che potrà essere riesaminato in caso intervenissero disposizioni in materia nazionali e/o regionali;

**RILEVATO** che l'onere derivante dalla convenzione in oggetto, stante il numero pari a n. 60 e la distribuzione stimata per intensità assistenziale dei posti da convenzionare, viene determinato presuntivamente per l'anno 2023 (da settembre a dicembre) in € 586.838,87 e che viene assunto: per € 586.838,87 al conto 3101809, autorizzazione 23/2023 sub impegno 107;

**RILEVATO ALTRESI'** che l'onere presunto complessivo riguardante gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 è pari ad Euro 5.281.550,82 (2023: da settembre 2023, Euro 586.838,87; 2024, 2025 e 2026 fino ad agosto: 1.750.516,61+1.750.516,61+1.173.677,74);

**ATTESO** infine che il Direttore Generale, nell'esercizio della propria facoltà di delega, ritiene di incaricare il Direttore della SOC Distretto VCO alla materiale sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture di rispettiva competenza territoriale;

**VISTI** il D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e s.m.i., la D.G.R. 14/09/2009 n. 25-12129 e s.m.i., la D.G.R. n. 1-5265 del 28/06/2022 e la D.G.R. 10-5445 del 29/07/2022;

**CONDIVISA** la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.



**A.S.L. VCO.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 502 /1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

## **DELIBERA**

- 1. DI APPROVARE**, per i motivi esposti in narrativa, lo schema di contratto tra l'ASL VCO e le strutture residenziali socio-sanitarie interessate che regola, **per il periodo 01.09.2023 - 31.08.2026**, i reciproci rapporti in ordine allo svolgimento delle attività di continuità assistenziale a favore di anziani ultra 65enni non autosufficienti o persone con bisogni sanitari e assistenziali assimilabili ad anziano non autosufficiente, dimessi da strutture ospedaliere e di post acuzie (RRF, Lungodegenza, CAVS), come dettagliato nell'allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo composto da pagine n. 8;
- 2. DI PRENDERE ATTO** che lo schema di contratto potrà essere riesaminato in caso intervenissero disposizioni in materia nazionali e/o regionali;
- 3. DI DARE ATTO** che l'onere derivante dalla convenzione in parola, stante il numero pari a 60 e la distribuzione stimata per intensità assistenziale dei posti da convenzionare, viene determinato presuntivamente per l'anno 2023 (da settembre a dicembre) in € 586.838,87 e che viene assunto: per € 586.838,87 al conto 3101809, autorizzazione 23/2023 sub impegno 107;
- 4. DI PRENDERE ATTO** che l'onere presunto complessivo riguardante gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 è pari ad Euro 5.281.550,82 (2023: da settembre 2023, Euro 586.838,87; 2024, 2025 e 2026 fino ad agosto: 1.750.516,61+1.750.516,61+1.173.677,74);
- 5. DI INDIVIDUARE** quale soggetto deputato alla sottoscrizione dei contratti il Direttore SOC Distretto VCO, ai sensi dell'art. 4.6 del regolamento aziendale a provato con deliberazione n. 290 del 12/05/2017;
- 6. DI DARE MANDATO** alla SOC Affari Generali Legali Istituzionale di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14 L.R. 10/1995.

**CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA ASL VCO E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI POSTI LETTO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE PER ANZIANI ULTRA 65ENNI NON AUTOSUFFICIENTI O PERSONE CON BISOGNI SANITARI E ASSISTENZIALI ASSIMILABILI AD ANZIANO NON AUTOSUFFICIENTE, DIMESSI DA STRUTTURE OSPEDALIERE E DI POST ACUZIE**

**TRA**

- l'ASL VCO (di seguito denominata semplicemente ASL), con sede ad Omegna in Via Mazzini n. 117, Codice Fiscale n. 00634880033, legalmente rappresentata, per il presente atto, dal Direttore del Distretto VCO dott. Paolo BORGOTTI, su delega del Direttore Generale dott.ssa Chiara SERPIERI,

**E**

- il presidio socio-sanitario, con sede legale a ....., Via ....., n. ...., codice fiscale n. .... legalmente rappresentato da .....

**PREMESSO CHE**

- con DGR n. 25-12129 del 14.9.2009, sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semi-residenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- l'Allegato A) alla predetta DGR n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali, e organizzativi per ogni tipologia di struttura;
- il presidio socio-sanitario ....., ubicato a ....., Via ..... con Deliberazione/Determinazione Dirigenziale n. .... del ....., adottata da ....., è stato autorizzato al funzionamento per:
  - n. .... posti letto con i requisiti del regime definitivo di tipologia .....
- il predetto presidio socio-sanitario con ..... è stato accreditato per i posti/posti letto di tipologia sopra specificati;
- l'ASL intende avvalersi del presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;

Tutto ciò premesso:  
Si conviene e stipula quanto segue:

**Art. 1**  
**Premesse**

Il presente contratto viene stipulato in attuazione della DGR n. 25-12129 del 14.9.2009, nota alle parti in quanto pubblicata sul 2° Supplemento al n. 37 del BUR in data 17.9.2009 e, pertanto, non allegata al presente contratto.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

## **Art. 2**

### **Oggetto**

1. L'ASL si avvale del presidio socio-sanitario ....., con sede in ..... (.....), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni di continuità assistenziale a favore della seguente tipologia di utenza:
  - anziani ultra 65enni non autosufficienti o persone con bisogni sanitari e assistenziali assimilabili ad anziano non autosufficiente, dimessi da strutture ospedaliere e di post acuzie (RRF, Lungodegenza, CAVS) secondo quanto previsto dalla D.G.R. 1-5265 del 28/06/2022, come modificata dalla D.G.R. n. 10-5445 del 29/07/2022, per i seguenti posti/posti letto:  
n. ... (...) posti/posti letto con i requisiti del regime definitivo di tipologia .....
2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
3. Il gestore del presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

## **Art. 3**

### **Requisiti autorizzativi e di accreditamento**

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.
2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando, per il personale preposto - ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.
3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.
4. Il Presidio si impegna inoltre a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti. Nei presidi che svolgono attività ad alta intensità assistenziale deve essere previsto un centro di responsabilità, affidato ad un medico - secondo le previsioni normative - che si occupi del coordinamento delle attività sanitarie ed assicuri il raccordo e l'armonizzazione degli interventi sanitari agevolandone l'integrazione.
5. L'ASL può accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita un'adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatto salvo i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.
7. L'ASL può, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le AA.SS.LL. Piemontesi ed al Comune in cui ha sede il presidio.

#### **Art. 4**

##### **Modalità di inserimento ed operative**

Il Nucleo Distrettuale di Continuità delle Cure (NDCC), su proposta del Nucleo ospedaliero di Continuità delle Cure (NOOC) ovvero delle sedi di ricovero di riabilitazione, lungodegenza e CAVS, individua come percorso assistenziale appropriato il ricovero temporaneo in un posto letto di continuità assistenziale e conseguentemente attiva il trasferimento del paziente in struttura dopo aver concordato con la RSA le modalità e i tempi dell'inserimento.

Il NDCC sulle base delle specifiche condizioni cliniche e delle necessità assistenziali del paziente stabilirà all'interno del progetto assistenziale (PAI) la durata prevista del ricovero nei limiti indicati all'art. 5.

#### **Art. 5**

##### **Sistema tariffario e pagamenti**

1. La tariffa giornaliera è determinata dal Piano Tariffario Regionale in vigore ai sensi delle DGR n. 85-6287 del 02.08.2013 e s.m.i.
2. La tariffa, comprensiva della quota sanitaria e della quota socio-assistenziale a carico dell'utente, è fissata in:

<b>Livello di intensità</b>	<b>Tariffa complessiva Periodo 01.09.2023-31.08.2026</b>
Alta Intensità Assistenziale - Livello Incrementato	€. 109,82/die
Alta Intensità Assistenziale	€. 100,66/die
Medio-Alta Intensità Assistenziale	€. 92,54/die
Media Intensità Assistenziale	€. 81,34/die
Medio-Bassa Intensità Assistenziale	€. 76,76/die
Bassa Intensità Assistenziale	€. 75,24/die

con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento (D.G.R. del 1-5265 del 28/06/2022, come modificata dalla D.G.R. n. 10-5445 del 29/07/2022).



3. Per le tipologie indicate al punto 2 l'ASL contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista in:

<b>Livello di intensità</b>	<b>Tariffa complessiva Periodo 01.09.2023-31.08.2026</b>  (per i pazienti provenienti da presidi ospedalieri, dal primo al trentesimo giorno di entrata in struttura, salvo certificata indimissibilità e comunque fino ad un massimo di 60 giorni. Per i pazienti provenienti da sedi di ricovero per riabilitazione, lungodegenza e CAVS, fino ad un massimo di sessanta giorni, comprensivi anche dei giorni di ricovero effettuati nella struttura di provenienza)
Alta Intensità Assistenziale - Livello Incrementato	€. 109,82/die
Alta Intensità Assistenziale	€. 100,66/die
Medio-Alta Intensità Assistenziale	€. 92,54/die
Media Intensità Assistenziale	€. 81,34/die
Medio-Bassa Intensità Assistenziale	€. 76,76/die
Bassa Intensità Assistenziale	€. 75,24/die

<b>Livello di intensità</b>	<b>Tariffa complessiva Periodo 01.09.2023- 31.08.2026</b>  (per i pazienti provenienti da presidi ospedalieri, dal trentunesimo giorno di entrata in struttura e fino ad un massimo di sessanta giorni complessivi dalla data di entrata in struttura)	<b>Tariffa complessiva Periodo 01.09.2023- 31.08.2026</b>  (per i pazienti provenienti da sedi di ricovero per riabilitazione, lungodegenza e CAVS, dal sessantunesimo giorno, comprensivi anche dei giorni di ricovero effettuati nella struttura di provenienza e fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni)
Alta Intensità Assistenziale - Livello Incrementato	€. 54,91/die	€. 54,91/die
Alta Intensità Assistenziale	€. 50,33/die	€. 50,33/die
Medio-Alta Intensità Assistenziale	€. 46,27/die	€. 46,27/die
Media Intensità Assistenziale	€. 40,67/die	€. 40,67/die
Medio-Bassa Intensità Assistenziale	€. 38,38/die	€. 38,38/die
Bassa Intensità Assistenziale	€. 37,62/die	€. 37,62/die

4. Per le tipologie indicate al punto 2 la quota tariffaria a carico dell'utente è stabilita in:

<b>Livello di intensità</b>	<b>Tariffa complessiva Periodo 01.09.2023-31.08.2026</b>  (per i pazienti provenienti da presidi ospedalieri, dal primo al trentesimo giorno di entrata in struttura, salvo certificata indimissibilità e comunque fino ad un massimo di 60 giorni. Per i pazienti provenienti da sedi di ricovero per riabilitazione, lungodegenza d CAVS, fino ad un massimo di sessanta giorni, comprensivi anche dei giorni di ricovero effettuati nella struttura di provenienza)
Alta Intensità Assistenziale - Livello Incrementato	€. 0,00/die
Alta Intensità Assistenziale	€. 0,00/die
Medio-Alta Intensità Assistenziale	€. 0,00/die
Media Intensità Assistenziale	€. 0,00/die
Medio-Bassa Intensità Assistenziale	€. 0,00/die
Bassa Intensità Assistenziale	€. 0,00/die

<b>Livello di intensità</b>	<b>Tariffa complessiva Periodo 01.09.2023- 31.08.2026</b>  (per i pazienti provenienti da presidi ospedalieri dal trentunesimo giorno di entrata in struttura e fino ad un massimo di sessanta giorni complessivi dalla data di entrata in struttura)	<b>Tariffa complessiva Periodo 01.09.2023- 31.08.2026</b>  (per i pazienti provenienti da sedi di ricovero per riabilitazione, lungodegenza e CAVS, dal sessantunesimo giorno, comprensivi anche dei giorni di ricovero effettuati nella struttura di provenienza e fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni)
Alta Intensità Assistenziale - Livello Incrementato	€. 54,91/die	€. 54,91/die
Alta Intensità Assistenziale	€. 50,33/die	€. 50,33/die
Medio-Alta Intensità Assistenziale	€. 46,27/die	€. 46,27/die
Media Intensità Assistenziale	€. 40,67/die	€. 40,67/die
Medio-Bassa Intensità Assistenziale	€. 38,38/die	€. 38,38/die
Bassa Intensità Assistenziale	€. 37,62/die	€. 37,62/die

5. L'UVG durante il periodo di tempo indicato ai pt. 3 e 4 provvede alla valutazione dell'ospite e nel caso la valutazione effettuata, nel periodo di degenza temporanea, porti ad un grado di priorità "non urgente" o "differibile" il proseguimento della permanenza in RSA comporta la corresponsione integrale della retta senza alcuna compartecipazione da parte dell'ASL.

Nel momento in cui la persona, durante il periodo di tempo indicato ai pt. 3 e 4, è dichiarata dimissibile qualora permanga in struttura le sarà addebitata l'intera retta giornaliera.

6. I requisiti organizzativi e gestionali, da rispettare da parte del presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla DGR n. 25-12129 del 14.9.2009 e s.m.i.

7. Il presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla DGR n. 25-12129 del 14.9.2009.
8. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti letto convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'ASL.
9. Il presidio si impegna ad emettere mensilmente fattura allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'ASL e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, nei termini di legge previsti. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 231 del 09.10.2002 che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 CC, nella misura degli interessi legali.
10. E' fatta salva la facoltà dell'ASL di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.

#### **Art. 6**

#### **Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche - Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite.**

1. Il presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'ASL circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione sociosanitaria.
2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'ASL e all'utente e l'evento patologico o traumatico deve trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'ASL s'impegna a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale. In ogni caso al verificarsi dell'evento il presidio deve provvedere all'aggiornamento del PAI.
3. Fatto salvo l'esercizio dell'attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'ASL nell'ambito della propria attività ordinaria può compiere, con un preavviso non inferiore alle 48 ore, controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali, I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura o suo sostituto, con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e, qualora nominato, del tutore o dell'amministratore di sostegno.
4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione all'ASL e più in particolare:
  - a partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento cesserà la corresponsione della retta giornaliera a carico dell'ASL e per i casi previsti dell'utente;
5. Le prestazioni relative ai trasferimenti in ambulanza per l'effettuazione di prestazioni diagnostiche e specialistiche, sono regolate dalle disposizioni di cui alla DGR n. 85-6287 del 02 agosto 2013.

**6.** L'assistenza protesica, integrativa e i farmaci sono garantiti in base alle disposizioni di cui alla DGR n. 85-6287 del 02 agosto 2013.

#### **Art. 7**

##### **Sistema aziendale per il miglioramento della qualità**

- 1.** Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.
- 2.** A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla DGR n. 25-12129 del 14.9.2009, in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.

#### **Art. 8**

##### **Sanzioni**

- 1.** Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
- 2.** L'ASL<sub>7</sub>, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffida il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.
- 3.** Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL, in qualità di contraente il presente contratto, potrà proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art 403 del CC - il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi trasferimenti, per il periodo ritenuto necessario.
- 4.** Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento

#### **Art. 9**

##### **Controversie**

- 1.** Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo delle parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.
- 2.** Gli arbitri saranno designati dai sottoscrittori del contratto. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'ASL; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
- 3.** Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del cpc.

**Art. 10****Durata**

1. Il presente contratto avrà durata **dal 01.09.2023 al 31.08.2026** e non è soggetto a tacito rinnovo e potrà nell'arco di anno essere riesaminato in caso intervenissero disposizioni in materia nazionali e/o regionali.
2. Il contratto viene redatto in due copie, una per ciascun contraente.
3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

**Art. 11****Spese di contratto**

Il presente contratto, stipulato in forma privata, con l'applicazione di bollo, riguarda anche le prestazioni soggette a IVA e in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto.

Omegna, li .....

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
DEL PRESIDIO**

---

**PER IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'ASL VCO  
IL DIRETTORE DELLA  
SOC DISTRETTO VCO**

---